



Del. n. 191/2015/FRG

Repubblica Italiana

La Corte dei conti

in Sezione regionale di controllo

per l'Abruzzo

nella Camera di consiglio del 17 luglio 2015

composta dai Magistrati:

Maria Giovanna GIORDANO	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere (relatore)
Andrea LUBERTI	Referendario
Angelo Maria QUAGLINI	Referendario

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTI gli articoli 120 e 126 della Costituzione;


VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento concernente l'*"Organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti"*, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2.07.2008);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle *"Disposizioni*




per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed, in particolare:

- l'articolo 1, comma 5, secondo il quale "*il rendiconto generale della Regione è parificato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale";*
- l'articolo 1, comma 8, secondo il quale "*le relazioni redatte dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle finanze per le determinazioni di competenza";*

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 9/SEZAUT/2013/INPR del 20 marzo 2013, concernente "Prime linee di orientamento per la parifica dei rendiconti delle Regioni di cui all'art. 1, comma 5, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,



dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213", e n. 14/SEZAUT/2014/INPR del 14 maggio 2014, concernente "Linee orientamento sul giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174";

VISTA la deliberazione n. 116/2014/PARI del 10 luglio 2014, con la quale, a conclusione del procedimento di parifica del rendiconto generale della Regione Abruzzo 2012, pervenuto alla Sezione medesima il 2 maggio 2014, ha dichiarato regolare il "*Rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio 2012*", nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, e degli allegati, con rilevanti esclusioni e prescrizioni;

VISTA la deliberazione n. 68/2014/FRG dell'8 maggio 2014 con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha determinato, per il rendiconto generale dell'esercizio 2013, il contenuto minimo della relazione ex articolo 41, del Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214; ha definito il contenuto vero e proprio dell'attività di parifica; ha orientato, a fronte dell'impossibilità di controllare tutte le operazioni contabili, appostate nelle scritture contabili della Regione, la procedura relativa alla stima sulla attendibilità e affidabilità degli aggregati contabili, verso la "*sperimentazione dell'approccio di campionamento statistico*" ed ha fissato i criteri per individuare il campione;

VISTE le deliberazioni n. 69/2014/FRG del 21 maggio 2014 e n. 247/2014/FRG del 17 settembre 2014, con le quali la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato gli esiti del



campionamento numerico e monetario per l'esercizio 2013;


VISTE E RICHIAMATE, nei principi e nelle considerazioni ivi esposte, le deliberazioni n. 657/2013/FRG e n. 2/2015/FRG rispettivamente adottate nelle adunanze del 18 dicembre 2013 e 15 gennaio 2015, entrambe di accertamento di comportamenti omissivi della Regione Abruzzo;

CONSTATATO che alla data odierna non risulta ancora pervenuta alla Sezione, per le ricordate verifiche, la deliberazione di Giunta regionale di adozione del Rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio 2013 perché non ancora adottata, e che la Regione non ha completato l'eccezionale riaccertamento dei residui, annunciato sull'esercizio 2013, che agli effetti di legge va ritenuto, come più volte sottolineato, propedeutico alla individuazione di un risultato di amministrazione attendibile e non presunto;

RICHIAMATE la deliberazione n. 116/2014/PARI del 10 luglio 2014 e le criticità della gestione in relazione alle quali la Regione avrebbe dovuto, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, segnalare le misure consequenzialmente adottate;

VISTO il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, recante "Principi fondamentali e norme di coordinamento e di contabilità delle Regioni, in attuazione dall'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, recante "Norme sulla contabilità regionale" che ha continuato a trovare



applicazione ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della legge regionale n. 3/2002;

VISTA la legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, concernente "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo", ed in particolare l'articolo 39;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'ordinanza n. 20/2015 del 14 luglio 2015, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Consigliere Lucilla Valente;

RITENUTO in

FATTO

1. Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nell'ordinamento significative novità in tema di controlli sulle Autonomie territoriali e, nello specifico, delle Regioni.

Il nuovo impianto normativo del sistema dei controlli sulle Autonomie territoriali, delineato dall'articolo 1, commi 3, 4 e 5, può essere sintetizzato tracciando tre direttive: esame dei "bilanci preventivi", con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005; esame dei "rendiconti"




consuntivi" con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005; parifica del "rendiconto generale della Regione", introdotta dal comma 5 del decreto legge n. 174/2012.

2. Con riferimento a tale ultima forma di controllo, la Sezione ha dovuto rilevare, fin dalla introduzione del giudizio di parifica regionale, ritardi e omissioni della Regione Abruzzo nell'approvazione dei progetti di legge concernenti i rendiconti. A tal proposito, si richiamano in questa sede e per intero, le affermazioni e i principi enunciati nella deliberazione n. 657/2013/FRG del 18 dicembre 2013, con la quale questa Sezione ha sanzionato la mancata redazione del rendiconto 2012 alla data del 31 dicembre 2013, e nella deliberazione n. 2/2015/FRG del 15 gennaio 2015, con la quale si è stigmatizzata la mancata redazione del rendiconto 2013, alla data del 31 dicembre 2014. Persiste, a tutt'oggi, un comportamento omissivo della Regione Abruzzo nella redazione dei documenti consuntivi, non risultando pervenuti né la bozza di rendiconto dell'esercizio 2013, né l'esito dell'annunciato riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2013, né, tantomeno, la bozza di rendiconto per l'esercizio 2014.


3. Premesso ciò, appare opportuno ripercorrere l'evoluzione del contesto normativo, giuridico e fattuale in cui alla data odierna si colloca il reiterato atteggiamento omissivo della Regione Abruzzo.

A seguito della citata deliberazione n. 657/2013, solo in data 2 maggio 2014, con notevole ritardo rispetto al fisiologico ciclo di bilancio,




la Giunta ha trasmesso il disegno di legge di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2012. Questo veniva, con deliberazione n. 116/2014/PARI, parificato da questa Sezione con le rilevanti eccezioni e prescrizioni di seguito riportate. In particolare, la Sezione, nella stessa occasione:

- ha dichiarato regolare il "Rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio 2012", nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, e degli allegati, con esclusione:
 - a) del quadro riassuntivo del disavanzo finanziario, risultante dal prospetto dell'articolo 10 della proposta di legge di approvazione del rendiconto stesso, che accerta un disavanzo finanziario pari a € 454.964.094,21 e un saldo finanziario positivo al 31 dicembre 2012 pari a € 1.233.185.248,82, limitatamente alle voci: "*residui attivi*" provenienti da esercizi precedenti pari a € 2.458.083.450,07; "*residui passivi*" provenienti da esercizi precedenti pari a € 1.570.713.130,92;
 - b) di alcuni capitoli (12357/1, 12301, 21499, 61430, 102396, 102441, 102489, 232435, 36200), per i quali le controdeduzioni dell'Amministrazione non sono state ravvisate sufficienti a fugare i dubbi di irregolarità sollevati e di cui si dà conto nell'annessa relazione;
 - c) delle voci del conto del patrimonio: residui passivi per € 307.210.172,10; residui perenti ed economie vincolate per € 1.688.149.343,03;



- ha approvato la relazione, annessa alla decisione di parifica, elaborata ai sensi dell'articolo 41 del R.D 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, invitando l'Amministrazione a porre rimedio, nel primo esercizio o bilancio utile, alle problematiche descritte nella relazione allegata; ad adoperarsi, in particolare, per riallineare il ciclo di bilancio ad una tempistica conforme a normativa e ad utilizzare gli istituti dell'assestamento di bilancio e del riaccertamento annuale dei residui; a procedere e concludere il riaccertamento dei residui attivi e passivi avviato nel 2013 e, alla luce del medesimo, a provvedere alla esatta quantificazione del saldo finanziario positivo e del disavanzo effettivo di gestione; ad iscrivere, nel primo bilancio preventivo utile, il disavanzo effettivo di gestione risultante da procedure certe e definitive, trovandone adeguata copertura ed, eventualmente, ipotizzando anche un piano rateizzato di ripiano.

Il giudizio veniva espresso a conclusione di un complesso procedimento avviato, immediatamente dopo l'entrata in vigore del citato decreto legge n. 174/2012, che ha introdotto l'istituto della parifica, e in ossequio alle deliberazione 20 marzo 2013, n. 9/SEZAUT/2013/INPR della Sezione delle Autonomie, concernente "Prime linee di orientamento per la parifica dei rendiconti delle Regioni di cui all'art. 1, comma 5, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213" e alla deliberazione




delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 7/SSRRCO/QMIG/13,
depositata il 14 giugno 2013.

La Sezione, a fronte dell'impossibilità di controllare tutte le operazioni contabili appostate nelle scritture contabili della Regione, orientava dunque, la procedura relativa alla stima sulla attendibilità e affidabilità degli aggregati contabili verso la sperimentazione dell'approccio di campionamento statistico, da individuarsi sulla base di modelli regionali già utilizzati dalle Sezioni regionali di Regioni a statuto speciale e per il rendiconto dello Stato (cfr. deliberazioni n. 31/2013/FRG e 40/2013/FRG).

Alla data odierna non risultano ancora definite le misure consequenziali adottate dalla Regione.

4. Successivamente alla parifica e approvazione con legge del rendiconto regionale relativo al 2012, questa Sezione non ha ancora ricevuto il progetto di legge relativo a rendiconto per l'esercizio 2013, da assoggettare ai controlli propedeutici al giudizio di parifica. Al riguardo si segnala che le criticità di tale ritardo erano già state rilevate da questa Sezione con deliberazione n. 2/2015/FGR del 15 gennaio 2015 di accertamento della mancata redazione del rendiconto 2013 alla data del 31 dicembre 2014, da parte della Regione Abruzzo.

5. Constatando che la rendicontazione della Regione Abruzzo rimaneva ferma all'esercizio 2012, che né il bilancio di previsione 2013 né quello del 2014 erano stati oggetto di procedure di assestamento, la Sezione avvisava che quale ulteriore conseguenza dei ritardi accumulati



diventava sempre più stretto il margine di tempo a disposizione della Regione Abruzzo per sanare l'accertata situazione, a seguito del succedersi di norme sempre più stringenti in materia di contabilità ed armonizzazione dei conti [vedi da ultimo legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato alcune norme del decreto legislativo n. 118/2011, già modificato dal decreto legislativo n. 126/2014].

Avvertiva, tra l'altro, della cessazione, in virtù della entrata in vigore dell'articolo 1, del decreto legislativo n. 118/2011 dell'efficacia, dall'1 gennaio 2015, delle disposizioni regionali incompatibili con il decreto medesimo, e invitava l'Organo legislativo regionale ad effettuare *"una rivisitazione delle norme di contabilità regionale ormai obsolete e carenti già al momento della loro emanazione (non risulta mai approvato il regolamento di contabilità regionale da esse previsto)"*.

Richiamava, altresì, l'articolo 18, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 118/2011, che *"scandisce la sequenza temporale relativa alla rendicontazione e alla parifica della Sezione, su quest'ultimo"*, scansione temporale che già allora la Sezione ipotizzava di difficile rispetto da parte della Regione, perché non adottato il rendiconto dell'esercizio 2013.


Riteneva, inoltre, opportuno avvisare la Regione che *"il ritardo accumulato nella predisposizione dei documenti formali di rendicontazione, da inviare ad essa ai sensi del comma 5 dell'articolo 1, del decreto legge n. 174/2012, oltre ad inficiare il ciclo già esaurito di*



bilancio, che ha trovato la sua chiusura nella redazione del rendiconto, ha influenzato anche il nuovo ciclo di bilancio, aperto dall'Organo elettivo, senza la consapevole certezza delle poste di bilancio già chiuse con il ciclo precedente, ma prive della necessaria definitività; tale ritardo ha finito, ancora una volta, - proseguiva la Sezione - per inficiare anche la procedura di parifica sul rendiconto (2013), proseguendo la alterazione della tempistica, posto che essa sarebbe dovuta intervenire prima dell'inizio della nuova sessione di bilancio, per svolgere in pieno la sua precisa funzione di attività ausiliare alle decisioni dell'Organo legislativo".

Nella medesima sede accertava, infine, la mancata completa adozione da parte della Regione Abruzzo di misure consequenziali alla parifica 2012 e il non rispetto del disposto normativo di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 174/2012 nei termini esposti in deliberazione, discendenti, in particolare, dal mancato invio del disegno di legge sul rendiconto 2013, in ossequio alla tempistica di bilancio e all'attività di parifica.

6. Nonostante tale atteggiamento dilatorio della Regione – in violazione del termine del 30 giugno dell'esercizio successivo, stabilito dall'ordinamento per la resa del rendiconto al Consiglio regionale – questo Collegio avviava anche le procedure di campionamento sulla gestione 2013, esitate nelle deliberazioni n. 68/2014/FRG, n. 69/2014/FRG e n. 247/2014/FRG, rispettivamente adottate nelle



camere di consiglio dell'8 maggio 2014, 21 maggio 2014 e 17 settembre 2014.

DIRITTO


7. In via generale, l'obbligo di rendicontazione costituisce un principio indefettibile delle gestioni pubbliche.

Per le Regioni esso si attua con la resa del rendiconto generale da parte della Giunta al Consiglio. In tal modo l'organo esecutivo è tenuto a dimostrare l'uso che lo stesso ha fatto delle facoltà che il Consiglio regionale, fissando direttive e limiti per la sua azione, gli ha concesso con la legge di bilancio.

La rilevanza dell'adempimento è stata ulteriormente sottolineata dal legislatore, il quale ha previsto l'istituto della parifica della Corte dei conti, con funzioni ausiliarie all'organo rappresentativo, prima dell'approvazione, da parte di quest'ultimo, della legge sul rendiconto.

Infatti, l'articolo 18 del decreto legislativo n. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo n. 126/2014, ha sancito che "*e Regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti*".

Il combinato disposto di tale norma e dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 118/2011 che prevede dal 1 gennaio 2015 la cessazione delle disposizioni legislative regionali incompatibili con il decreto,




determina che i termini sono assorbenti e sostitutivi di ogni altro e diverso termine contenuto nella normativa regionale.

La norma, peraltro, codifica termini perentori anche relativamente al procedimento di parifica, inserendolo, formalmente e sostanzialmente, nel percorso di bilancio tra l'adozione del rendiconto da parte della Giunta regionale e l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio regionale.

Tutto ciò conformemente all'inserimento della Corte dei conti nelle più recenti riforme del controllo, in particolare sugli enti territoriali, con funzioni sempre più riconducibili al concetto di coordinamento della finanza pubblica, soprattutto attraverso le verifiche inerenti al rispetto del patto di stabilità interno e degli equilibri di bilancio, come anche è stato rilevato dal Presidente della Corte in una recente audizione in sede parlamentare (cfr. audizione su "Armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali e sistema contabile delle Regioni" - 27 novembre 2014).

Peraltro, i due concetti di armonizzazione e coordinamento delle politiche finanziarie sono funzionali alle misure di crescita dell'Europa e progressivo incremento della collaborazione tra Stati membri, che devono concorrere tutti alla stabilità economico-finanziaria.

In tale contesto appare opportuno richiamare, tra le tante, la sentenza n. 40/2014 della Corte costituzionale nel punto in cui chiarisce che "*i controlli delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti [...] hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari* (sentenza n. 60 del 2013) proprio per prevenire o




contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. Dunque tale tipo di sindacato [...] è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso".

In tale assetto ordinamentale, emerge in tutta la sua gravità l'incidenza dei ritardi accumulati dalla Regione Abruzzo ed ai quali la stessa Regione non sembra voler porre fine, in violazione delle norme che dal 2011 sono andate a disciplinare la contabilità regionale, l'armonizzazione ed i sistemi di controllo.

8. Rilevante considerazione e propedeuticità all'impianto armonizzato, di cui al decreto legislativo n. 118/2011, riveste, infine, l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, prevista dall'articolo 3, comma 7, del citato decreto, che presuppone la determinazione, in via definitiva, dell'importo dei residui esistenti al 31 dicembre 2014 in base al previgente ordinamento contabile, che, a sua volta, sottende una puntuale attività ricognitiva dei residui da svolgersi annualmente.

L'operazione è straordinaria, non frazionabile e non ripetibile in considerazione alla finalità di adeguare l'ammontare unitario e complessivo dei residui attivi e passivi al nuovo principio della




competenza finanziaria c.d. potenziata, con decorrenza dall'1 gennaio 2015.

L'adeguamento opera sui residui attivi e passivi determinati alla data del 31 dicembre 2014 e contenuti nel relativo rendiconto, che è costruito ed approvato sulla base dell'ordinamento contabile e finanziario previgente.

A conferma di ciò, come ricordato nella citata audizione, "la sequenza procedimentale sopracennata collega in modo indissolubile il riaccertamento straordinario dei residui (vecchio ordinamento) alla corretta impostazione del bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 (nuovo ordinamento) ed esclude che le due operazioni possano essere condotte in tempi diversi [...]. Un eventuale ritardo nel riaccertamento dei residui comprometterebbe sia l'approvazione tempestiva del rendiconto 2014, con conseguente impossibilità di applicare al bilancio di previsione 2015 l'eventuale avanzo di amministrazione, sia il regolare avvio della riforma, giacché minerebbe in radice la veridicità e la coerenza delle previsioni di bilancio, precludendo, altresì, il corretto monitoraggio e l'appropriato consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al coordinamento e controllo della finanza pubblica".

9. La sequenza procedimentale, che sta interessando il processo di armonizzazione dei conti e le funzioni di garanzia assegnate alla Corte dei conti, impatta con una situazione di fatto che vede la Regione Abruzzo fra quelle che hanno trascurato per troppo tempo gli elementari




obblighi di resa del conto e di rispetto del ciclo di bilancio, in una sequenza temporale antecedente e susseguente all'entrata in vigore del decreto legge n. 174/2012.

Sebbene più di una volta sollecitata, con deliberazioni inviate anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del comma 8, dell'articolo 1, del decreto legge citato, la Regione Abruzzo non risulta procedere al riallineamento dei conti.

Ormai fuori da una tempistica conforme a qualsiasi norma, *ante e post* decreto legislativo n. 118/2011, la medesima ha reiterato una conclamata serie di violazioni di norme in materia, culminante, da ultimo, nella mancata resa del rendiconto dell'esercizio 2013, e di quello 2014, impedendo l'esplicazione di un'attività di parifica, coerente con la *ratio* della norma, cioè in funzione ausiliare all'Organo legislativo regionale, e funzionale alla emanazione del bilancio di previsione.

La parificazione del rendiconto 2013, in particolare, avrebbe dovuto chiudere il ciclo annuale dei controlli demandati dalla Costituzione alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, così da consentire al Consiglio regionale (in analogia con quanto succede per il Parlamento) di adottare le proprie conseguenti determinazioni, alla luce di un procedimento giudiziale posto a garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico, nonché della affidabilità, veridicità e regolarità dei conti.




Questa Sezione regionale di controllo, peraltro, per agevolare la strada del percorso di rientro dai disallineamenti, ha attivato con tempestività gli adempimenti propedeutici alla parifica. L'Amministrazione regionale ha, tuttavia, reiterato atteggiamenti omissivi.

Con i citati atteggiamenti, concretizzatisi nella omissione di atti obbligatori previsti dalla legge, e atteggiamenti dilatori, si ritiene che siano state violate anche le norme concernenti il procedimento di parifica e le prerogative della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, con sostanziale vanificazione della stessa *ratio* dell'istituto della parifica, da doversi esercitare, ove ancora dovuto, allo stato attuale, su un rendiconto non più rappresentativo della situazione gestoria dell'ente e con esautorazione di quella funzione ausiliaria che tale procedimento riveste nei confronti del Consiglio regionale.

Resta fermo, alla data odierna, quanto già evidenziato in tutte le deliberazioni citate e cioè che la Regione poggia la sua programmazione su un avanzo presunto, e non accertato in documenti formali consuntivi. Non vi è traccia nei bilanci di previsione del disavanzo di amministrazione, peraltro non ancora ricalcolato, ma presunto e cristallizzato al 31 dicembre 2012, non ritenuto attendibile da questa Sezione e non parificato.

Tale disavanzo non rappresenta un dato effettivo, atteso che non tiene conto dei risultati di amministrazione *medio tempore* realizzati nel




2013 e 2014. Ciò significa che potrebbe significativamente modificarsi all'esito del riaccertamento dei residui già al 31 dicembre 2013.

Come già evidenziato, anche la costruzione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 affida gli equilibri ad un avanzo presunto senza tenere in debita considerazione il disavanzo scaturente dagli esercizi precedenti.

La prassi è stata contestata dalla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo (vedi da ultimo deliberazione n. 30/2015/FRG adottata nell'adunanza del 17 maggio 2015 sul bilancio di previsione dell'esercizio 2014). Come già rilevato *"detta modalità di predisposizione del bilancio di previsione non garantisce il reperimento delle risorse necessarie per il finanziamento del disavanzo già in fase di programmazione e soprattutto ne autorizza la gestione senza un'effettiva e concreta copertura di spesa per l'esercizio al quale si riferisce"*.

Tali atteggiamenti reiterati, in palese contrasto con la normativa ricordata, isolano la Regione Abruzzo nel contesto delle Regioni italiane, dovendosi ritenere la sua gestione condotta in regime di fatto, con totale astrazione dalla realtà effettiva del bilancio e delle risorse finanziarie di cui il medesimo può disporre.

La "reiterata e pervicace" violazione dei principi volti al coordinamento della finanza pubblica costituisce – secondo la Corte costituzionale (vedi per tutte la sentenza n. 219/2013) – di per sé un'ipotesi di violazione di cui all'articolo 126 della Costituzione, poiché la Regione, in tale ipotesi, si sottrae a misure destinate ad operare



sull'intero territorio nazionale, e viene meno agli obblighi solidaristici che gravano su tutti i soggetti componenti la Repubblica.

La valutazione in merito alla gravità di tali violazioni è, in ogni caso, rimessa al Governo e al Presidente della Repubblica, secondo lo schema dell'articolo 126 della Costituzione e delle sentenze della Corte costituzionale.

Occorre, ad avviso della Sezione, un deciso rientro nei canoni comportamentali in materia di contabilità pubblica, che sembrano essere stati trascurati per troppo tempo.

P.Q.M.

ACCERTA



alla data odierna, il perseverare dei seguenti inadempimenti contabili della Regione Abruzzo:

- mancata adozione delle misure consequenziali alla parifica 2012, individuabili come di seguito:
 - mancata conclusione del procedimento di riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2013;
 - mancato riallineamento del ciclo di bilancio ad una tempistica conforme a normativa;
 - mancato utilizzo dell'istituto di assestamento di bilancio per il 2013, 2014 ed anche, alla data odierna, per il 2015, e del riaccertamento dei residui per il 2013 e per il 2014;
 - mancata esatta definizione del saldo netto da finanziare e del disavanzo effettivo di gestione;

- mancata conseguente iscrizione, nel bilancio di previsione 2015, del disavanzo effettivo di gestione, risultante da procedure certe e definitive;
- violazione del disposto normativo di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- violazione dei termini contenuti negli articoli del decreto legislativo n. 118/2011, concernenti il riaccertamento straordinario al 31 dicembre 2014 e l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2014;


SEGNALA

al Presidente del Consiglio dei Ministri le violazioni di legge nei termini sopra esposti anche ai fini delle valutazioni di competenza ai sensi degli articoli 120 e 126 della Costituzione;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ex articolo 1, comma 8, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, al Presidente della Regione Abruzzo e al Presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo.

Copia della presente delibera verrà, altresì, trasmessa al Presidente della Corte dei conti.



Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 17 luglio
2015.

L'Estensore
Lucilla VALENTE

Susanna Valente



Il Presidente
Maria Giovanna GIORDANO

Maria Giovanna Giordano

Depositata in Segreteria il 20 LUG. 2015

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Loretta GIAMMARIA

Loretta Giammaria